



N° protocollo	News02/03
Argomento	Società a responsabilità Limitata
Titolo	Le riforme delle SRL
Data	20 febbraio 2003

LE RIFORME DELLE SRL

LE RIFORMA DELLE SRL

Le società a responsabilità limitata stanno cambiando; la srl infatti, da sorella minore della spa, diventa una forma societaria indipendente che esalta l'autonomia dei privati. In essa gli aderenti al contratto sociale potranno riversare qualsiasi scopo lecito e l'organizzazione interna che più si adatta alle loro esigenze. E questo perché la riforma del diritto societario ha reso l'amministrazione della società a responsabilità limitata più snella e flessibile, rendendola in tal modo più adatta alle esigenze della maggioranza delle imprese italiane.

Scopo della riforma

1. Rinvigorire un testo normativo non più al passo con i tempi e non più adeguato al maturato contesto sociale ed economico.
1. 2. Cercare di integrare all'interno della Comunità europea il regolamento ed il funzionamento delle società.

Principali contenuti della nuova normativa

1. Sarà possibile affidare l'amministrazione disgiunta a più soci o a un non socio o a più persone esterne in forma disgiuntiva.
1. 2. Per gli amministratori e per l'assemblea dei soci sarà possibile riunirsi senza incontrarsi: con la convocazione via e-mail e facendo circolare per via elettronica un verbale di riunione cui tutti gli interessati possono apportare le loro modifiche confrontandole con quelle degli altri per giungere ad un testo condiviso.
2. 3. L'autonomia statutaria sarà la diretta attuazione della autonomia negoziale dei soci. L'atto costitutivo ed ancor più lo statuto diventeranno il vero codice della società. Diventa quindi importante la scelta delle regole che devono disciplinare la vita sociale, la cui applicazione e rispetto saranno affidati in prima persona ai partecipanti al sodalizio societario. Ciò in quanto scompare la maggior parte dei controlli pubblici ed esterni ed entra in scena il contratto sociale che impegna all'attuazione chi lo ha scritto. La nuova srl, in definitiva, si avvicina alla disciplina delle società di persone conservando però il vantaggio della responsabilità limitata.



Entrata in vigore della riforma

Il rinnovo degli statuti è possibile fin da subito, ma le nuove norme saranno efficaci solo dal 1/1/2004, fino a quel momento saranno le norme di attuazione e transitorie a regolare il funzionamento delle società a responsabilità limitata.

-

COSTITUIRE UNA SRL OGGI

Anche il procedimento di costituzione della srl esce rinnovato dalla riforma del diritto societario. La nuova srl potrà essere costituita:

1. *per contratto* (pluralità dei soci);
2. *per atto unilaterale* (unico socio).

Le due opzioni di costituzione richiedono sempre l'intervento notarile in quanto sia il contratto che l'atto unilaterale per essere efficaci devono essere redatti per atto pubblico.

Come cambia l'atto costitutivo

- 1. I soci possono anche non essere persone fisiche; in questo caso occorre indicare la denominazione, la data di costituzione e la sede.
- 2. Per quanto riguarda la sede principale e quelle secondarie della srl è importante indicare il comune in cui le stesse si trovano e non più l'intero indirizzo; ciò comporta che per le variazioni della sede all'interno dello stesso comune non sarà più necessario un atto di modifica dell'atto costitutivo.
- 3. È stata abrogata la necessità di indicare il termine di durata della srl. Si potrà perciò prevedere una srl di durata illimitata: in questo caso sarà necessario riconoscere il diritto di recesso ai soci.

Il capitale sociale minimo fissato per la costituzione di una srl è di 10.000 euro e nell'atto costitutivo deve essere previsto che tale somma venga versata presso una banca secondo le seguenti opzioni:

1. a. almeno il 25% (e non più i tre decimi) dei conferimenti in denaro;
2. b. l'intero ammontare nel caso di una costituzione con atto unilaterale.



La nuova normativa relativa ai conferimenti

Grazie alle modifiche apportate dalla nuova normativa in tema di conferimenti, sarà più facile per le srl reperire capitale di rischio, poiché esso può essere costituito non più solo da denaro, ma anche da qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La nuova normativa, infatti, prevede:

- 1. la possibilità di costituire una srl anche in mancanza di valori oggettivamente accertabili, come nel caso di prestazione d'opera o di servizi, dove si richiede solo una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria, il cui scopo è garantire l'operato del socio nei confronti dei terzi creditori e della società stessa. Questa soluzione copre l'esigenza, non prevista nella precedente normativa, di considerare e valorizzare anche le caratteristiche dei singoli soci;
- 2. il cambiamento della normativa relativa alla stima dei conferimenti in natura, semplificando notevolmente la procedura di valutazione. Infatti, d'ora in poi non sarà più necessario richiedere ed aspettare la nomina del perito da parte del presidente del tribunale (prassi lenta e complicata), ma sarà sufficiente che ad effettuare la stima sia un soggetto iscritto all'albo dei revisori contabili; in tal modo si otterrà sempre una relazione attendibile e veritiera e la società sarà sollevata dai tempi di attesa burocratici.

Le decisioni dei soci - Poteri

Vi è piena libertà di stabilire nell'atto costitutivo le materie che sono di competenza dei soci. Per le materie indicate nell'atto costitutivo si ottiene una competenza riservata dei soci. Inoltre la competenza è riservata anche:

1. a. sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
2. b. sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso l'ampia autonomia statutaria concessa alle nuove srl trova un limite esplicito nel fatto che per alcune materie non potrà derogarsi alla competenza dei soci. Queste sono:

1. 1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. 2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3. 3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4. 4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. 5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Modalità di assunzione delle decisioni

Il punto più importante della nuova disciplina sta proprio qui, ossia nel modo in cui i soci assumono le decisioni.



Il trovarsi in assemblea non è più l'unico modo in cui assumere le delibere dei soci; ora è prevista una doppia possibilità:

1. la "tradizionale" delibera assunta in assemblea;
2. la possibilità di assumere le decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Una vera novità che permetterà una notevole facilitazione alle procedure, soprattutto nel caso in cui le distanze o altro impediscano una "riunione" effettiva e materiale dei soci.

Nel caso delle "decisioni" dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza:

- a. l'argomento oggetto della decisione;
- b. il consenso della stessa.

La deroga all'assemblea non è però possibile con riguardo alle decisioni in tema di modificazioni dell'atto costitutivo e di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le regole dell'assemblea

CONVOCAZIONE: è l'atto costitutivo che deve determinare i modi di convocazione dell'assemblea dei soci. La libertà dell'atto costitutivo trova come limite il fatto che le modalità fissate devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Se nulla è previsto in sede di atto costitutivo la convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

DELEGA: il socio può farsi rappresentare in assemblea tramite delega.

RIUNIONE: l'assemblea si riunisce presso la sede.

QUORUM: *costituzione:* presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;
delibera: a maggioranza assoluta.

PRESIDENTE: è indicato nell'atto costitutivo ed ha il compito di:

1. verificare la regolarità della costituzione;
2. accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
3. regolare lo svolgimento dell'assemblea;
4. accertare i risultati delle votazioni.

Novità sono previste anche in tema di assemblea totalitaria, la quale rispetto al passato perde in parte la sua tipica rigidità. È infatti previsto che la delibera s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione



dell'argomento. Rispetto al passato quindi non sarà più strettamente necessaria la presenza di tutti gli amministratori e i sindaci a patto che gli stessi siano informati preventivamente della riunione.

Le invalidità delle decisioni dei soci

La riformulazione del sistema delle decisioni ha comportato la necessità di una rivisitazione del sistema della invalidità delle stesse. La principale novità consiste nel fatto che le nuove regole individuano il termine di decorrenza per l'impugnativa dalla trascrizione della decisione nel relativo libro sociale. Ciò è legato alla possibilità che le decisioni non intervengano più in sede assembleare classica.

Sul tema le regole possono essere riepilogate come segue, cioè è possibile impugnare:

1. le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto;
2. le decisioni assunte con la partecipazione di determinati soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società;
3. le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e per quelle prese in assenza assoluta di informazione.

L'annullabilità della delibera è inoltre prevista:

- a. per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate;
- b. per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio;
- c. per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale.

L'amministrazione nelle srl

Come in passato le srl possono essere affidate ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione, ma la novità principale risiede nel fatto che in caso di nomina di un consiglio di amministrazione dovrà essere lo statuto a stabilire come questo dovrà concretamente funzionare, conformando, in tal modo, l'amministrazione delle srl a quella delle spa.

Inoltre, qualora sia costituito un consiglio d'amministrazione l'atto costitutivo potrà prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Infine, rispetto alle regole attuali, che prevedono un consiglio d'amministrazione che operi secondo il metodo collegiale, le nuove regole sanciscono che qualora la società sia amministrata da un organo pluripersonale possa costituirsi un consiglio d'amministrazione, oppure che l'atto costitutivo possa prevedere che gli amministratori, senza formare un collegio, operino in via fra loro disgiunta, congiunta o mista, secondo le regole delle società di persone.

La responsabilità degli amministratori

Anche in ambito di responsabilità degli amministratori sono previsti cambiamenti; in particolare per quel che riguarda l'AZIONE DI RESPONSABILITÀ, le regole attuali prevedono che quest'ultima sia deliberata



dall'assemblea e che segua le stesse regole che nelle spa la deliberazione adotta con il voto favorevole di 1/5 del capitale sociale, generando la revoca degli amministratori.

Le nuove regole prevedono invece che l'azione di responsabilità sia promossa individualmente da ciascun socio. Inoltre, il socio che ha proposto l'azione, in caso di gravi irregolarità, può proporre al giudice di revocare l'amministratore.

Per quanto riguarda invece la RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, le regole attuali dispongono che la responsabilità solidale e illimitata possa coinvolgere i soli membri del consiglio d'amministrazione, mentre le nuove regole stabiliscono che saranno responsabili in solido con gli amministratori i soci che hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dolosi.

Infine, in caso di CONFLITTO DI INTERESSI è stato disposto che:

1. a. i contratti conclusi dall'amministratore in conflitto d'interessi, proprio o di terzi con la società, sono annullabili se il conflitto era conosciuto o riconoscibile a terzi;
2. b. le decisioni assunte dal consiglio d'amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interessi con la società sono impugnabili entro tre mesi, da amministratori, sindaci e revisori, se hanno danneggiato la società.

Il recesso del socio

La nuova riforma ampliarà le cause legittimanti il recesso nelle società a responsabilità limitata. Le ipotesi che danno luogo al recesso sono oggi tassative e limitate: esso compete in caso di cambiamento dell'oggetto sociale, del tipo di società o del trasferimento della sede all'estero.

Oltre ad essere ampliate le cause che legittimano il recesso "in ogni caso", per le srl è l'atto costitutivo a determinare quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

Le cause di recesso che "in ogni caso" danno luogo al recesso previste dalla nuova disciplina sono:

- 1. cambiamento dell'oggetto;
- 2. cambiamento del tipo di società;
- 3. fusione o scissione;
- 4. revoca dello stato di liquidazione;
- 5. trasferimento della sede all'estero;
- 6. eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- 7. compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- 8. compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma.

Le modifiche dell'atto costitutivo



Nella srl i soci sono liberi di determinare nell'atto costitutivo quali siano gli argomenti lasciati alla loro competenza, tuttavia esistono materie a loro riservate inderogabilmente:

1. 1. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
2. 2. modificazioni dell'atto costitutivo;
3. 3. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Novità riguardo all'assemblea sono previste quando la stessa sia richiesta per legge o dall'atto costitutivo:

- a. la convocazione può essere effettuata con qualsiasi metodo previsto dall'atto costitutivo.
- b. Cadono tutti i limiti alle deleghe contenuti nel codice vigente e il quorum scende dai due terzi alla metà del capitale. L'atto costitutivo è però libero di stabilire quorum diversi sia maggiori che minori.

Anche senza convocazione l'assemblea è valida quando sia presente l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, i quali possono anche non partecipare.

Le modificazioni dell'atto costitutivo richiedono ancora la presenza del notaio, al quale è rimesso il giudizio di legittimità.

Il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale spetta ai soci in proporzione delle partecipazioni. L'atto costitutivo può prevedere che l'aumento possa essere offerto a terzi; in tal caso è inderogabile che ai soci spetti il diritto di recesso. È esclusa comunque questa possibilità nel caso di riduzione per perdite e contemporaneo aumento.

La riduzione del capitale, come nelle spa, non è più limitata al caso dell'esuberanza, ma incontra solamente il limite del capitale minimo di 10.000 euro richiesto per la srl.

Nel caso di perdite eccedenti il terzo del capitale, è obbligatorio per gli amministratori convocare l'assemblea, alla quale sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale, che deve essere messa a disposizione dei soci almeno otto giorni prima della riunione, a meno che l'atto costitutivo non preveda un termine inferiore o superiore, ovvero esenti da questo obbligo. Se la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo entro l'esercizio successivo, in sede di assemblea di approvazione del bilancio i soci non possono più differire i provvedimenti necessari.

Se infine la perdita riduce il capitale al di sotto del minimo legale, all'assemblea che deve essere convocata senza indugio non restano altre scelte se non quelle di ridurre ed aumentare di nuovo il capitale al di sopra del minimo, ovvero deliberare la trasformazione della società.



Il trasferimento delle quote

Il nuovo art.2469 c.c. legittima la clausola di mero gradimento, inserita negli statuti delle società a responsabilità limitata, col fine di evitare ingressi di soci non desiderati.

A dispetto di quanto avviene per le spa, per le quali vige il divieto di prevedere preclusioni di accesso alla compagine sociale immotivate, pena l'inefficacia della condizione delle medesime, per le srl si assiste ad un'inversione di tendenza, dovuta soprattutto al connotato marcatamente personalistico che la srl possiede rispetto al titolo azionario della spa.

I libri sociali

Oltre al libro giornale ed al libro degli inventari, nonché ai libri previsti dalle disposizioni di tipo tributario, le nuove srl dovranno obbligatoriamente tenere i seguenti libri che dovranno essere tenuti a cura degli amministratori:

1. a. libro dei soci, nel quale oltre alle generalità dei soci ed alle variazioni degli stessi amministratori dovranno annotare le partecipazioni di spettanza di ciascuno ed i versamenti effettivamente eseguiti.
2. b. Libro delle decisioni dei soci, nel quale andranno trascritti sia i verbali di qualunque assemblea, sia quelle delibere adottate mediante consultazione scritta dei soci o consenso espresso per iscritto.
- c. Libro delle decisioni degli amministratori, nel quale oltre alle decisioni degli amministratori adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dovranno presumibilmente essere trascritti i verbali del consiglio d'amministrazione.
- d. Libro delle decisioni del collegio sindacale e del revisore unico (obbligatorio solo in presenza dell'organo di controllo), infine, sostituisce il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e dovrà essere tenuto a cura del presidente del collegio sindacale o del revisore unico.

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

In merito alla formazione del bilancio di esercizio valgono sostanzialmente le stesse regole proprie delle spa alle quali si rimanda.

Riguardo alla presentazione del bilancio ai soci, nelle nuove srl non viene richiamato l'art.2364 c.c. che nelle spa dispone in merito all'obbligo di convocazione dell'assemblea ordinaria entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Non cambiano invece, i termini di approvazione del bilancio di esercizio che non dovranno superare i 120 giorni (180 giorni se previsto dallo statuto) dalla chiusura dell'esercizio.

I soci con l'approvazione del bilancio decidono anche in merito alla distribuzione degli utili sui quali non possono essere distribuiti acconti.



Essi possono, di contro, essere distribuiti solo se regolarmente conseguiti a seguito dell'approvazione del bilancio. Viene tuttavia salvaguardato, come nelle spa, il diritto del socio che, in buona fede, ha percepito utili che risultano loro attribuibili da un bilancio regolarmente approvato.

Anche nelle srl, come previsto per le spa, in caso di perdita del capitale, la ripartizione di utili ai soci non può essere eseguita fino a che la società non venga ricapitalizzata, oppure non si riduca il capitale in relazione alle perdite accertate.

I controlli nelle srl

Collegio sindacale e revisore unico

Il nuovo art. 2477 c.c. prevede per le srl due tipologie di controllo legale dei conti, una di tipo facoltativo e l'altra di tipo obbligatorio.

I controlli di tipo facoltativo possono essere introdotti nelle società di minori dimensioni attraverso una specifica previsione nell'atto costitutivo e potranno essere affidati sia ad un collegio sindacale che ad un revisore unico.

L'art. 2477 c.c. dispone inoltre che nelle srl la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa e quindi in relazione alle nuove regole se:

1. il capitale sociale risulterà uguale o superiore ai 120.000 euro.
2. Oppure se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis.

Controllo dei soci

In base alle regole attuali nelle srl prive di sindaci, i soci hanno diritto:

1. di avere notizie dagli amministratori;
2. di consultare i libri sociali;
3. (se si tratta di 1/3 del capitale sociale) di far eseguire annualmente la revisione della gestione a proprie spese.

In base alle nuove regole invece i soci non amministratori hanno diritto:

- a. di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali;
- b. di consultare i libri (si ritiene anche contabili);
- c. di consultare i documenti relativi avvalendosi di professionisti di loro fiducia, anche a cadenza infrannuale.

Controllo giudiziario



Uno degli aspetti più rilevanti nell'ambito dei controlli nelle società a responsabilità limitata è che i soci delle stesse non potranno più ricorrere al tribunale per denunciare le irregolarità degli amministratori. Il controllo giudiziario, infatti, in relazione alle nuove disposizioni risulterà ammesso esclusivamente nell'ambito delle spa. Nelle srl ciascun socio potrà promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori chiedendo con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità.

Aumento del capitale sociale delegato al cda

Nelle srl, in relazione alle nuove disposizioni, l'atto costitutivo potrà attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Si tratta di una novità assoluta, prima concessa solo ai cda delle spa.

La nuova normativa, relativa alle srl, stabilisce inoltre che:

- 1. non sussistono limiti temporali all'esercizio della delega, per cui una volta investito della relativa funzione il cda potrà esercitarla nei tempi in cui lo stesso ritenga opportuno;
- 2. la delega può essere conferita dall'assemblea anche in epoca successiva a quella di iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

Le nuove norme dispongono che l'atto costitutivo possa prevedere che l'aumento del capitale sia attuato anche mediante l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi escludendo, quindi il diritto di opzione a favore dei vecchi soci. In tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione è riconosciuto il diritto di recesso.

Riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci

Se il capitale risulta diminuito di oltre 1/3 per conseguenza di perdite gli amministratori devono convocare l'assemblea senza indugio per gli opportuni provvedimenti. Alla stessa dovrà essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore. Nell'assemblea il cda deve dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Per quanto riguarda i diritti dei soci invece la nuova normativa prevede che a seguito di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, non è consentito modificare le quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. Da ciò consegue che tutti i soci dovranno contribuire in relazione alla quota di partecipazione al capitale posseduta al momento in cui si manifesta la necessità di ricapitalizzazione all'eventuale ripianamento della perdita.

Questa prima disamina delle novità introdotte con la riforma del diritto societario non tocca volutamente argomenti inerenti la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione delle Srl, preferendo rinviarla ad un momento successivo vista la mole dei cambiamenti sopra descritti, e la particolarità dei quattro citati



studio zaniboni

Dottori Commercialisti - Consulenti Aziendali



Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.